

Allegato B: modello di presentazione

| ESEMPI DI BUONA PRASSI | |
|--|--|
| TEMA | LINEE OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA PULIZIA E DEL MANTENIMENTO DELLO STATO DI EFFICIENZA DEGLI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (INDUMENTI DPI) |
| TITOLO DELLA SOLUZIONE | LINEE GUIDA RIVOLTE ALLE AZIENDE AL FINE DELLA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI DPI |
| AZIENDA/ORGANIZZAZIONE | ASSOSISTEMA – CONFINDUSTRIA già FISE-AUIL |
| NR. DI LAVORATORI | 6 |
| Paese | ITALIA |
| Indirizzo | VIALE PASTEUR,8 ROMA |
| Tel. | 06/5903430 |
| N. di fax: | 06/5918648 |
| Email | assosistema@assosistema.it |
| Referente | PATRIZIA FERRI |
| FORNITORE DELL'INFORMAZIONE | ASSOSISTEMA |
| Paese | ITALIA |
| Indirizzo | VIALE PASTEUR, 8 ROMA |
| Tel. | 06/5903430 |
| N. di fax: | 06/5918648 |
| Email | assosistema@assosistema.it |
| Referente | |
| SETTORE | ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA |
| COMPITO | CON LE LINEE GUIDA ELABORATE IN COLLABORAZIONE CON I MINISTERI DEL LAVORO, DELLA SALUTE E L'ISPESL, LE PARTI SOCIALI ASSOSISTEMA già FISE AUIL E FEMCA CISL, FILTEA CGIL, UILTA UIL HANNO INTESO OFFRIRE ALLE IMPRESE TUTTE LE INFORMAZIONI DI BASE PER UNA CORRETTA FORNITURA MA SOPRATTUTTO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'INIZIATIVA HA RICEVUTO L'APPREZZAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. |
| PROBLEMATICA (pericolo/rischio/esito) | PERICOLO DI TRASMISSIONE DI MALATTIE CUTANEE, DELL'APPARATO RESPIRATORIO ED INFEZIONI VARIE A CUI SI ESPONE QUOTIDIANAMENTE IL LAVORATORE CHE, SPROVVISTO DI DPI O CON DPI NON CORRETTAMENTE MANUTENTATI, ENTRA INEVITABILMENTE A CONTATTO CON BATTERI E MICRORGANISMI PATOGENI. |
| SOLUZIONE (prevenzione del rischio) | NON LIMITARSI ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MA MANUTENTARLI CORRETTAMENTE IN MANIERA TALE DA NON RIDURRE LA LORO "CAPACITÀ PROTETTIVA" |
| EFFICACIA DEI RISULTATI | IL LAVORATORE CHE INDOSSA DPI IN OTTIMO STATO VEDE RIDURSI NOTEVOLMENTE I RISCHI ALL'APPARATO RESPIRATORIO E LEGATI AD INFEZIONI E MALATTIE CUTANEE. |

| | |
|---|--|
| FATTORE/I DI SUCCESSO | |
| COINVOLGIMENTO DEL LAVORATORE, ANCHE MEDIANTE SEGNALAZIONI, CIRCA L'EFFETTIVA "CAPACITÀ PROTETTIVA" DEL DPI FORNITO (AD ES. VERIFICA CIRCA LA PERSISTENTE FLUORESCENZA DELLE BANDE O L'ASSENZA DI SEGNALI DI USURA SUL CAPO). | |
| COSTI/BENEFICI (compresi benefici e costi umani, sociali ed economici) | CONSISTENTE RIDUZIONE DEL NUMERO DI MALATTIE PROFESSIONALI E BENEFICI ECOLOGICI NOTEVOLI INSITI NELL'AFFIDAMENTO AD INDUSTRIE SPECIALIZZATE CIRCA IL LAVAGGIO E LA STERILIZZAZIONE DEI DPI. IN PARTICOLARE IL LAVAGGIO CASALINGO COSTA IL 106% IN PIÙ RISPETTO A QUELLO INDUSTRIALE IN TERMINI DI ENERGIA ED IL 250% IN PIÙ SUL FRONTE DEL CONSUMO DI ACQUA. |
| <input type="checkbox"/> OVE POSSIBILE, ALLEGARE FOTO e/o ILLUSTRAZIONI DELL'ESEMPIO DI BUONA PRASSI , per esempio fotografie di un ambiente di lavoro riprogettato; materiale illustrativo relativo alle azioni intraprese o materiale di formazione. | |
| INDICARE CHI DOVREBBE RICEVERE IL PREMIO | <input type="checkbox"/> L'impresa <input type="checkbox"/> Il fornitore dell'informazione <input type="checkbox"/> Entrambi a pari merito <input type="checkbox"/> Altri |

LINEE OPERATIVE PER
L'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE DELLA
PULIZIA E DEL
MANTENIMENTO DELLO
STATO DI EFFICIENZA
DEGLI INDUMENTI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
(INDUMENTI DPI)



Linee Operative realizzate da
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL)
FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

Tutti i diritti riservati:

© Ministero della Salute

© Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

© ISPESL

© FISE AUIL

© FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

L'Opuscolo Informativo e l'allegato "Linee Operative" sono stati redatti dal Gruppo Tecnico di Lavoro di cui al Decreto dirigenziale Ministero della Salute, 5 febbraio 2007.

Coordinamento

Giancarlo MARANO - Direttore Ufficio II Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute

Componenti

Laura MIGLIETTA - Ispettore medico Ministero del Lavoro

Mariano ALESSI - Dirigente medico Ministero della Salute

Tiziana Paola BACCOLO - Ricercatore Dipartimento Medicina del Lavoro, ISPESL

Monica GHERARDI - Ricercatore Dipartimento Igiene del Lavoro, ISPESL

Le Parti Sociali, FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL, attraverso l'Ente Bilaterale Lavanderie Industriali, hanno promosso l'iniziativa presso i Ministeri della Salute e del Lavoro, direttamente e/o per il tramite di propri Tecnici:

Patrizia FERRI - Segretario Generale, FISE AUIL

Arcadio ALFIERI - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL

Stefano CARRACINO - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL

Stefano RUVOLO - Dirigente Nazionale Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza, FEMCA CISL

Marco RICCHETTI - Tecnico indicato da FILTEA CGIL

Raffaele SACCÀ - Tecnico indicato da UILTA UIL

Hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa

Emanuele MURINO - Responsabile Relazioni Esterne, FISE AUIL

Daniela PASSIONE - Responsabile Affari Istituzionali, FISE AUIL

Anastasia SCALIOTI - Affari Istituzionali, FISE AUIL

Caterina VAUISO - Centro Studi, FISE AUIL

Immagine coordinata ed editing

FISE, Ufficio Immagine Coordinata

Progetto grafico

Studio Giano - Roma

Finito di stampare marzo 2008

**FISE AUIL ringrazia
per la collaborazione**



Premessa 4

Antonio Moccaldi

Presidente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)

| | |
|--|-----------|
| Introduzione | 5 |
| 1. Requisiti dei DPI | 6 |
| 2. Pulizia e mantenimento dello stato di efficienza dei DPI | 7 |
| 2.1. Riferimenti normativi | 7 |
| 2.2. Obblighi del Datore di Lavoro (DL) | 7 |
| 2.3. Strumenti per una gestione efficace del processo di pulizia degli indumenti DPI | 10 |
| 2.3.1. Addestramento di personale dedicato | 10 |
| 2.3.1.1. Processo di pulizia interno all'azienda | 10 |
| Check list di verifica delle fasi di manipolazione dei DPI | 11 |
| 2.3.1.2. Processo di pulizia affidato a ditte esterne | 12 |
| 2.3.2. Obiettivi del Datore di Lavoro | 12 |
| 3. Attività di vigilanza | 13 |
| 4. Orientamenti giurisprudenziali in tema di lavaggio degli indumenti DPI | 13 |
| Riferimenti normativi | 14 |

● Premessa

Antonio Moccaldi - Presidente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)

Tra i compiti istituzionali dell'ISPESL, ente di diritto pubblico del settore ricerca, come stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. 268/1993 e riaffermato dal D.P.R. 4 dicembre 2002 n. 303, è previsto lo svolgimento di funzioni tecnico-scientifiche di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e assistenza, nonché di informazione e formazione concernenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita.

Queste Linee Operative sono il contributo scientifico e tecnico rigoroso che il Gruppo di Lavoro, istituito dal Ministero della Salute e composto da esperti di vari settori, ha prodotto riguardo l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dell'efficienza degli indumenti DPI.

L'ISPESL contribuisce costantemente con la propria ricchezza scientifica e tecnica alla sensibilizzazione dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori per l'adozione di comportamenti "sicuri" anche sul posto di lavoro. L'attenzione sulle cause degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che sui rischi tradizionali e specifici di ogni attività, si va sempre più focalizzando sul ruolo svolto dai Datori di Lavoro nell'ambito della prevenzione e protezione aziendali e dell'informazione e formazione dei Lavoratori.

In quest'ottica, per la gestione del rischio residuo, diviene indispensabile attuare una corretta e puntuale informazione anche sugli indumenti da lavoro DPI utilizzati dai Lavoratori come ultima barriera di protezione, indumenti DPI che devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza. Nel definire le Linee Operative ad uso delle figure preposte alla salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, la tradizionale cultura della prevenzione dell'ISPESL ben si è integrata con il progetto proposto dal Ministero della Salute per favorire l'elaborazione e la diffusione di documenti tecnici che possano perfezionare la conoscenza degli usuali rischi lavorativi e, quindi, identificare opportune misure di tutela.

Antonio Moccaldi

● Introduzione

Al fine di chiarire lo scopo del presente documento e quali siano gli utenti delle procedure operative ivi contenute, vale la pena richiamare la definizione di indumento DPI.

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 626/94 si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono DPI gli abiti ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore ... omissis...

L'uso di indumenti identificati come DPI comporta, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, la puntualizzazione di quali obblighi scaturiscano per il Datore di Lavoro in tema di fornitura, uso e manutenzione. In particolare, la distinzione tra indumenti DPI e abiti da lavoro (non DPI) è indispensabile per identificare le responsabilità e gli obblighi per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza. Solo nel caso degli indumenti DPI, il D.Lgs. 626/94 (art. 43, comma 4, lettera a) impone l'obbligo di manutenzione e pulizia a carico del Datore di Lavoro (DL) il quale in tal modo può garantire la prestazione protettiva del dispositivo per tutto il periodo di vita, come indicato dalle istruzioni specifiche fornite dal Fabbrikante.

1. Requisiti dei DPI

Come recita l'Art. 42 del D.Lgs. 626/94:

- “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.”

Ovviamente gli indumenti di protezione DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e riportare la marcatura CE con le norme EN di riferimento, unitamente alle etichette previste e alle schede tecniche del Fabbricante che dovranno indicare le modalità di pulizia.

I DPI, come riportato dall'art. 41 del D.Lgs.626/94, “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”; hanno lo scopo di proteggere l'utilizzatore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute e sono suddivisibili in antinfortunistici e igienistici.

I primi, DPI antinfortunistici, proteggono da eventi dannosi improvvisi ed occasionali dovuti a cause meccaniche, termiche, elettriche o dall'esposizione a sostanze chimiche aggressive; i secondi, DPI igienistici, sono concepiti per salvaguardare la salute dell'operatore dagli effetti dannosi conseguenti all'esposizione ad inquinanti ambientali di natura chimica classificabili come agenti chimici pericolosi, cancerogeni, etc., nello stato di polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori; di natura fisica (rumore, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, fattori microclimatici) e di natura biologica (virus, batteri, spore, funghi, lieviti, muffe, pollini, derivati vegetali e animali).

I DPI possono anche proteggere l'operatore da uno o più rischi contemporaneamente: in tal caso essi devono possedere le caratteristiche protettive specifiche per ogni agente per il quale sono impiegati.

Il D.Lgs. 475/92 è la normativa base di riferimento per la produzione dei DPI e fissa i loro requisiti essenziali di sicurezza e salute.

In base a tale decreto i DPI vengono classificati in tre categorie:

- **Terza categoria** "DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente" - tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie e tutti i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto, contro le condizioni estreme di temperatura (ambienti freddi con temperatura non superiore a -50°C o per ambienti caldi con temperature non superiori a +100°C), le radiazioni ionizzanti, i rischi elettrici (lavori con tensioni pericolose), le sostanze chimiche aggressive.
- **Prima categoria** "DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità" - aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, etc.); prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione da soluzioni detergenti diluite, etc.); rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi che non esponano ad una temperatura maggiore di 50°C, ad urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, etc.); agenti atmosferici non eccezionali, estremi (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, etc.); piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, etc.); raggi solari (occhiali da sole).
- Appartengono alla **Seconda categoria** tutti gli altri DPI "Protezione dell'udito, degli occhi, del capo, totale o parziale del viso, indumenti protettivi, dei piedi e delle gambe e funzione antiscivolo, della mano e/o del braccio, prevenzione dell'annegamento e aiuto al galleggiamento”.

● 2. Pulizia e mantenimento dello stato di efficienza dei DPI

● 2.1. Riferimenti normativi

In materia di pulizia e mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di lavoro DPI, si ritiene opportuno richiamare parte di quanto riportato nella Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: "In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tener conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali DPI, efficienza che un'errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia i requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati

opportunitamente imballati, ed evitare i rischi di contaminazione esterna.

Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. n) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità." Omissis...

La circolare ministeriale puntualizza e fa chiarezza sull'applicazione della legislazione prevenzionistica in tema di DPI; tuttavia appare necessario sottolineare alcuni aspetti pratici applicativi ad uso dei Datori di Lavoro per l'adempimento agli obblighi di legge.

● 2.2. Obblighi del Datore di Lavoro (DL)

Il Datore di Lavoro sceglie i DPI più idonei in base al tipo di lavoro per cui devono essere utilizzati e al comfort e non deve avere limitazioni nella possibilità di scelta del fornitore tenendo presente che la responsabilità della decisione rimane sempre a suo carico.

Appare opportuno riportare il punto 1 dell'art. 43 del D.lgs. 626/94 che recita:

"1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal Fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) entità del rischio;
 - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
 - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
 - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
 - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del Fabbricante;
 - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; omissis...".

Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 43, commi 3 e 4, lett. a), è obbligato al mantenimento dell'efficienza e alla pulizia dei DPI e in base ai commi 4, lettere c), e), f), g) e 5, ad effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento per il loro utilizzo (cfr. Cassazione Sez. Lavoro, 5 novembre 1998, n. 11139).

Il Datore di Lavoro, quindi, deve possedere le conoscenze utili per: la selezione dei DPI più idonei; la verifica della durabilità dei DPI sulla base dello specifico uso che ne viene fatto all'interno della sua azienda. Le competenze specifiche del Datore di Lavoro, unitamente alle informazioni fornite dal produttore, sono utili anche ad intraprendere le idonee misure di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione dei DPI.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di garantire che le operazioni per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti DPI non inficino le caratteristiche tecniche di protezione contro i rischi per i quali i DPI sono stati progettati.

Il Datore di Lavoro in fase di stesura del documento di valutazione dei rischi tiene conto anche della potenziale contaminazione degli indumenti DPI.

Nel caso di utilizzo di indumenti DPI per la protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni, è auspicabile che il Datore di Lavoro preveda DPI del tipo "usa e getta" da distruggere dopo l'uso e l'eliminazione di quelli non "usa e getta" a seguito di

una eventuale contaminazione. Per tutti gli altri DPI sarà responsabilità diretta del Datore di Lavoro assumere iniziative adeguate in merito al trattamento più idoneo da scegliere (senza contravvenire a quanto indicato dal Fabbricante) per la pulizia e la manutenzione dei DPI contaminati dagli agenti di rischio chimici e/o biologici.

Rispetto agli agenti biologici, al fine di ottenere un adeguato controllo della biocontaminazione si rimanda alla norma UNI EN 14065:2004 (cfr. Le Linee Guida FISE AUIL).

Rispetto agli agenti chimici, ancora, è possibile che il rischio per l'operatore sia dovuto all'inalazione di sostanze tossiche (polveri sclerogene, solventi, etc.), per le quali è utilizzato un DPI di protezione delle vie aeree, ma è possibile che le stesse sostanze depositandosi sugli indumenti possano in un secondo tempo essere inalate o assorbite tramite la cute.

Anche nel caso di una protezione multipla, per esempio da agenti chimici e biologici, il Datore di Lavoro dovrà tenere conto della possibilità che un trattamento ad alta temperatura idoneo per la "neutralizzazione" della contaminazione da agenti biologici potrebbe inficiare le proprietà di protezione dei DPI dagli agenti chimici.

Anche in questo caso la consulenza del Fabbricante è uno strumento imprescindibile per le decisioni in merito ai trattamenti da effettuarsi. Ricordiamo che le sostanze chimiche, per la gran parte di per sé o per il lavaggio con neutralizzanti etc., sono tossiche per l'ambiente se manca il trattamento delle acque di scarico. Quindi le informazioni sul lavaggio dovrebbero comprendere anche quelle sullo smaltimento degli scarichi.

In alcuni casi può essere prevista la verifica del mantenimento dei requisiti protettivi di un DPI in uso; tale verifica, ad opera del Datore di Lavoro o di terzi, può essere eseguita solo osservando le specifiche indicazioni del Fabbricante.

Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CE e s.m.i. Tali procedure di certificazione CE impongono al Fabbricante l'assunzione della responsabilità di garantire che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del D.Lgs. 475/92: tali requisiti prestazionali devono essere garantiti dal Fabbricante per tutta la durata del DPI stesso.

Le indicazioni fornite dal Fabbricante sui trattamenti mettono in sicurezza l'utilizzatore circa l'evenienza di un deterioramento dei DPI a seguito del lavaggio. Laddove i DPI siano suscettibili di invecchiamento (salvo quando risulti applicabile un sistema di controllo validato che ne confermi l'idoneità, es. UNI EN 471), è sempre il Fabbricante che deve indicare il numero massimo di lavaggi, secondo le modalità prestabilite, cui può essere sottoposto il DPI senza perdere i requisiti di protezione contro i rischi, che sono stati certificati in fase di immissione in commercio del prodotto.

È importante evidenziare che:

A. il Datore di Lavoro può affidare a una ditta esterna specializzata la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza di un DPI e sarà sua cura verificare, in fase di stesura del contratto con la lavanderia specializzata, le modalità di lavaggio, secondo quanto indicato dalla nota informativa fornita dal Fabbricante. La lavanderia specializzata può certificare il tipo di lavaggio eseguito in conformità a quanto previsto dal contratto. Qualora si verificasse un incidente sul luogo di lavoro, infatti, la responsabilità dell'efficienza del DPI ricadrebbe direttamente sul Datore di Lavoro. L'eventuale verifica dei requisiti prestazionali degli indumenti DPI eseguibile attraverso test non distruttivi, può essere utilizzata unicamente per convalidare il processo di ricondizionamento dell'indumento DPI, ovvero per appurare che i trattamenti adottati nel processo di lavaggio non inficino le caratteristiche tecniche di protezione contro i rischi specifici per i quali i DPI sono stati progettati. Tale verifica non può in alcun modo certificare la conformità del prodotto in uso alle specifiche norme EN, né può autorizzare chi è incaricato del lavaggio ad eseguire un numero di trattamenti superiore a quelli previsti dal Fabbricante. Si ricorda, a tale proposito, che i requisiti prestazionali previsti dalla specifica norma tecnica di riferimento per i DPI marcati CE, devono essere garantiti dal Fabbricante per tutta la durata dei DPI stessi (quando questi siano utilizzati e mantenuti secondo quanto indicato dal Fabbricante); in aggiunta a ciò l'Allegato II del D.lgs. 475/92, al punto 2.4, focalizza l'attenzione sull'eventuale diminuzione delle prestazioni dei DPI invecchiati, segnalando la necessità di attenzione alla scadenza impressa sul singolo pezzo e alla durata che, se non

individuata a priori dal Fabbricante, dovrebbe poter essere determinabile dall'utilizzatore in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Inoltre, "qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal Fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire i DPI; in mancanza di ciò il Fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa". Qualora le informazioni non siano sufficienti o il Datore di Lavoro abbia dei dubbi in merito alle modalità di utilizzo e di manutenzione dei DPI, deve chiedere delucidazioni e/o consigli al Fabbricante, l'unico in grado di fornirli.

- B.** Per alcuni DPI specifici, è prevista la verifica dell'usura (si vedano per questo le specifiche norme tecniche): anche in questo caso la verifica deve essere eseguita da personale specializzato (potrebbe essere coinvolta nell'incarico di verifica la stessa lavanderia specializzata su indicazioni del Fabbricante).
- C.** In alcuni casi è previsto il ripristino di alcuni requisiti, per esempio l'applicazione di prodotti impermeabilizzanti dopo un certo periodo di uso: in ogni caso è sempre il Fabbricante che deve fornire tutte le indicazioni in merito.
- D.** In alcuni casi il Fabbricante può prevedere l'ipotesi di riparazione del DPI, indicandone le modalità. Se tali indicazioni non sono riportate nella nota informativa, qualsiasi intervento di riparazione sul DPI è da considerarsi modifica del DPI, e in quanto tale non lecita.

Il Datore di Lavoro, in ultima analisi, deve garantire un uso corretto dei DPI, dove con uso si intende ogni fase della loro manipolazione, dall'immagazzinamento, all'uso propriamente detto, alla pulizia, alla manutenzione, etc. Da quanto riportato si deduce che chiunque sia addetto alla pulizia dei DPI, per delega del Datore di Lavoro (sempre unico responsabile), deve essere informato dei rischi, delle procedure di pulizia raccomandate dai Fabbricanti e conseguentemente addestrato.

● 2.3. Strumenti per una gestione efficace del processo di pulizia degli indumenti DPI

● 2.3.1. Addestramento di personale dedicato

Per un'efficace gestione del processo di pulizia degli indumenti DPI, è opportuno che il Datore di Lavoro istruisca personale a ciò dedicato.

Il personale dovrà verificare (sia per la pulizia autonoma sia tramite terzi) che, per ogni indumento DPI, siano seguite e rispettate le informazioni rilasciate dal Fabbricante e presenti sull'etichetta o nella nota informativa. Eventuali dubbi in merito ai trattamenti da destinare agli indumenti DPI potranno essere risolti dal Fabbricante.

In ogni caso:

- il Datore di Lavoro (DL) è l'unico responsabile della pulizia dei DPI;
- per la pulizia dei DPI il DL deve seguire le istruzioni del Fabbricante;
- se il DL delega un terzo (incaricato dell'Azienda o Lavanderia Industriale) deve comunque accertarsi che la pulizia venga effettuata secondo le istruzioni del Fabbricante;
- su richiesta dell'organo di vigilanza, il DL deve dimostrare il protocollo applicato;
- la dichiarazione del terzo non esime il DL dalla responsabilità.

● 2.3.1.1. Processo di pulizia interno all'azienda

Al fine di una gestione sicura e consapevole dei DPI all'interno dell'azienda si suggerisce di utilizzare personale dedicato, opportunamente addestrato allo scopo. Tra le mansioni del suddetto personale dedicato rientra l'incarico di rendere riconoscibile il singolo DPI che è per uso personale ed esclusivo del lavoratore.

Il Datore di Lavoro, nella gestione dei DPI, deve verificare ogni fase della loro manipolazione e, per semplificare le operazioni di controllo, si propone una **Check list** che potrà essere periodicamente somministrata in azienda.

Check list di verifica delle fasi di manipolazione dei DPI

| FASI DA VALUTARE | | SI | NO |
|------------------|--|----|----|
| 1 | È stato previsto l'uso di indumenti DPI "usa e getta"? | | |
| 2 | Se si utilizzano indumenti DPI "usa e getta" vengono seguite le procedure per lo smaltimento sicuro? | | |
| 3 | Ogni indumento DPI è stato adeguatamente identificato per il rischio specifico? | | |
| 4 | Ogni indumento DPI monouso viene utilizzato una sola volta prima della pulizia? | | |
| 5 | Ogni indumento DPI è stato adeguatamente marcato per la sua tracciabilità? | | |
| 6 | Le etichette riportano il nome del Fabbricante? | | |
| | I riferimenti sull'etichetta sono sufficienti a definire: | | |
| | - il tipo di indumento DPI? | | |
| 7 | - la resistenza contro agenti chimici, fisici, biologici? | | |
| | - il modo di conservarlo? | | |
| | - i metodi approvati d'uso? | | |
| | - i metodi approvati di pulizia? | | |
| 8 | I dati dei Fabbricanti su questi punti sono tenuti aggiornati? | | |
| 9 | I dati dei Fabbricanti su questi punti sono resi prontamente disponibili per chi indossa indumenti DPI? | | |
| 10 | I dati dei Fabbricanti su questi punti sono resi prontamente disponibili per il personale addetto alla manutenzione degli indumenti DPI? | | |
| 11 | In caso di dubbio, è agevole consultare il Fabbricante? | | |
| 12 | Gli indumenti vengono puliti secondo le indicazioni del Fabbricante (soluzioni detergenti o solventi adatti, asciugatura idonea, etc.)? | | |
| 13 | Il luogo dove viene effettuata la pulizia è spazioso, ben aerato, fornito di acqua corrente e di un sistema di flusso di scarico efficiente? | | |
| 14 | È presente un ciclo di lavoro ben definito per prevenire una contaminazione crociata? | | |
| 15 | È presente un ciclo di lavoro ben definito per assicurare il mantenimento delle proprietà intrinseche dei DPI? | | |
| 16 | Qualsiasi residuo contaminato viene eliminato tenendo presenti le misure di sicurezza per gli operatori? | | |
| 17 | Qualsiasi residuo contaminato viene eliminato tenendo presenti le misure di sicurezza per l'ambiente? | | |
| 18 | Per i composti volatili i trattamenti di decontaminazione includono un'aerazione prolungata dell'indumento DPI con aria calda e anche un controllo dell'atmosfera dentro e fuori per rilevare tracce dell'agente chimico tossico? | | |
| 19 | In presenza di agenti chimici altamente tossici sono tenuti separati i locali "puliti" e "sporchi" con aree intermedie dove il personale può indossare e togliere gli indumenti adatti e fare una doccia al momento di abbandonare il locale contaminato? | | |
| 20 | Se un indumento DPI non "usa e getta" deve essere distrutto, sono seguite procedure sicure? | | |
| 21 | Il personale responsabile della pulizia è ben addestrato e conosce le proprietà delle sostanze e degli agenti contaminanti nonché degli indumenti usati? | | |
| 22 | Quando le operazioni di pulizia sono effettuate da un'organizzazione esterna, i pulitori sono informati delle procedure raccomandate dal Fabbricante? | | |
| 23 | Nel contratto concordato con un'organizzazione esterna, le operazioni di pulizia sono descritte nel dettaglio con le modalità di esecuzione e i prodotti utilizzati e, comunque, secondo quanto indicato dalla nota informativa del Fabbricante? | | |
| 24 | I lavoratori sono stati informati sul corretto utilizzo dei DPI? (Ad esempio, evitare di toccare l'esterno degli indumenti contaminati, applicare scrupolose misure di igiene personale dopo aver usato indumenti protettivi, non fumare, mangiare od usare cosmetici finché non si siano lavati il viso e le mani e finché non si trovino in una zona priva di agenti chimici, etc.)? | | |

Il personale dedicato alla gestione dei DPI dovrà verificare che per ogni indumento DPI siano seguite e rispettate tutte le indicazioni rilasciate dal Fabbricante: laddove sussistano dei dubbi su come

agire, il personale dedicato alla gestione degli indumenti DPI potrà rivolgersi al Fabbricante chiedendo la sua assistenza.

2.3.1.2. Processo di pulizia affidato a ditte esterne

Qualora il lavaggio degli indumenti DPI sia affidato ad una ditta esterna, il personale dedicato alla gestione dei DPI, su incarico del Datore di Lavoro,

si farà carico di seguire la vita dell'indumento DPI all'interno della propria azienda.

2.3.2. Obiettivi del Datore di Lavoro

Di seguito vengono schematizzate le possibili iniziative del Datore di lavoro per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti DPI nelle ipotesi:

- A. pulizia effettuata autonomamente dall'azienda;
- B. pulizia effettuata tramite un'organizzazione esterna.

Ipotesi di pulizia tramite

| Cosa deve fare il Datore di Lavoro | A Autonomia aziendale | B Organizzazione esterna |
|------------------------------------|--|--|
| | Deve istruire uno o più operatori addetti alla gestione dei DPI (stoccaggio, tracciabilità, consegna, controllo, manutenzione, pulizia), secondo quanto indicato dal Fabbricante, in modo che il singolo indumento DPI sia censito e seguito durante tutta la sua "esistenza materiale". | Deve accertarsi che, nel Capitolato di Appalto, siano indicate le procedure per la gestione dei DPI (stoccaggio, tracciabilità, consegna, controllo, manutenzione, pulizia), secondo quanto indicato dal Fabbricante. |
| | Deve garantire, ad ogni lavoratore, un uso personale ed esclusivo dell'indumento DPI (tracciabilità dei DPI). | Deve accertarsi che, ad ogni lavoratore, sia garantito un uso personale ed esclusivo dell'indumento DPI (tracciabilità dei DPI). |
| | Deve seguire le istruzioni del Fabbricante: individuare una procedura operativa per garantire la pulizia degli indumenti DPI; non superare il numero massimo di trattamenti previsti; non apportare modifiche o riparazioni ai DPI, se non nell'ambito di quanto indicato dal Fabbricante. | Deve accertarsi che, nel Capitolato di Appalto, sia indicata una procedura operativa da seguire per la pulizia degli indumenti DPI; che non sia superato il numero massimo di trattamenti previsti; che non siano apportate modifiche o riparazioni ai DPI, se non nell'ambito di quanto indicato dal Fabbricante. |

● 3. Attività di vigilanza

Quanto riportato nel presente documento appare utile anche per le attività di vigilanza che l'Azienda Sanitaria competente per territorio vorrà intraprendere. Pur essendo la normativa completa, chiara ed articolata, spesso la verifica della gestione dei DPI è insufficiente.

Sarebbe auspicabile che le Aziende Sanitarie intensificassero la propria attività di controllo,

estendendola agli aspetti relativi alla corretta gestione degli indumenti di protezione DPI (modalità di conservazione e pulizia, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori) e all'acquisizione dei verbali della riunione periodica ex art. 11 del D.Lgs. 626/94 che prevede la discussione sull'idoneità dei dispositivi di protezione individuale.

● 4. Orientamenti giurisprudenziali in tema di lavaggio degli indumenti DPI

Di seguito riportiamo alcune sentenze che ribadiscono che l'obbligo (legale) di pulizia dei DPI riguarda esclusivamente il Datore di Lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 5 novembre 1998, n. 11139, recita: "La clausola del contratto collettivo che imponga ai dipendenti l'obbligo della manutenzione dei DPI, incluso il lavaggio, è nulla per contrarietà a norma imperativa". Omissis... "L'idoneità degli indumenti di protezione, che il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e ai sensi degli artt. 40, 43, terzo e quarto comma, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi ai lavoratori, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione di lavoro.

Solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni.

Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso deve considerarsi a carico del Datore di Lavoro".

La seguente sentenza fa riferimento esplicitamente alla delega per il lavaggio dei DPI.

Secondo il Tribunale di Genova, 24 agosto 2002: "Il Datore di Lavoro non può delegare la pulizia dei DPI al lavoratore perché è attività che richiede avvertenze particolari impossibili da osservare a livello domestico (la delega è ammissibile solo ove la persona delegata sia competente e capace e siano messi a disposizione gli strumenti anche economici per provvedervi)".

Per quanto riguarda, invece, gli indumenti di lavoro non DPI, il Tribunale di Milano, in data 19 ottobre 2005, ha rilevato che l'onere di provvedere al lavaggio degli indumenti forniti dal Datore di Lavoro deve ritenersi rientrante nell'ambito degli obblighi che incombono sul lavoratore e che, comunque, sono inerenti alla prestazione lavorativa pattuita.

Riferimenti normativi

- D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 "Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"
- D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 89/392/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
- Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale"
- Decreto 2 maggio 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)"

Si riportano utili stralci dal D.lgs. n. 475/92

All. Il punto 1.4

"Nota informativa del Fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal Fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del Fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal Fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;

... omissis

d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

... omissis

i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario".

... omissis

All. Il punto 2.4

"DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erranea.

Se il Fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire i DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa".

OPUSCOLO INFORMATIVO

LINEE OPERATIVE PER
L'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE DELLA
PULIZIA E DEL
MANTENIMENTO DELLO
STATO DI EFFICIENZA
DEGLI INDUMENTI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
(INDUMENTI DPI)



Linee Operative realizzate da
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESI)
FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Premessa | 3 |
| <i>Gian Paolo Patta - Sottosegretario Ministero della Salute</i> | |
| Introduzione | 4 |
| Capitolo 1 - La cultura della Sicurezza | 5 |
| 1.1. Macro-obiettivi | 6 |
| 1.2. La Sicurezza dell'utente | 6 |
| 1.3. La Sicurezza della collettività | 7 |
| 1.4. I Benefici ecologici | 8 |
| 1.5. Le "Linee Operative" | 9 |
| Capitolo 2 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) | 11 |
| Capitolo 3 - Indumenti da lavoro DPI: il processo di mantenimento in stato di efficienza | 13 |
| Capitolo 4 - Obblighi e responsabilità | 17 |
| 4.1. Datore di lavoro | 19 |
| 4.2. Lavoratori | 19 |
| Capitolo 5 - Attività di vigilanza | 21 |
| Capitolo 6 - Leggi e orientamenti giurisprudenziali in materia di DPI | 23 |
| 6.1. Norme generali | 24 |
| 6.2. Norme speciali | 24 |
| 6.3. Orientamenti giurisprudenziali | 25 |
| Capitolo 7 - Riflessioni su altri fattori di rischio: indumenti da lavoro non DPI | 27 |
| Conclusioni | 28 |
| <i>Antonio Montagnino - Sottosegretario Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i> | |
| ALLEGATI | 29 |
| • Decreto dirigenziale Ministero della Salute, 5 febbraio 2007 | 29 |
| • Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 34 del 29 aprile 1999 | 31 |

Tutti i diritti riservati:

- © Ministero della Salute
- © Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- © ISPESL
- © FISE AUIL
- © FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

L'opuscolo Informativo e l'allegato "Linee Operative" sono stati redatti dal Gruppo Tecnico di Lavoro di cui al Decreto dirigenziale Ministero della Salute, 5 febbraio 2007.

Coordinamento

Giancarlo MARANO - Direttore Ufficio II Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute

Componenti

Laura MIGLIETTA - Ispettore medico Ministero del Lavoro
Mariano ALESSI - Dirigente medico Ministero della Salute
Tiziana Paola BACCOLO - Ricercatore Dipartimento Medicina del Lavoro, ISPESL
Monica GHERARDI - Ricercatore Dipartimento Igiene del Lavoro, ISPESL

Le Parti Sociali, FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL, attraverso l'Ente Bilaterale Lavanderie Industriali, hanno promosso l'iniziativa presso i Ministeri della Salute e del Lavoro, direttamente e/o per il tramite di propri Tecnici:

Patrizia FERRI - Segretario Generale, FISE AUIL
Arcadio ALFIERI - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL
Stefano CARRACINO - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL
Stefano RUVOLO - Dirigente Nazionale Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza, FEMCA CISL
Marco RICCHETTI - Tecnico indicato da FILTEA CGIL
Raffaele SACCAÀ - Tecnico indicato da UILTA UIL

Hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa

Emanuele MURINO - Responsabile Relazioni Esterne, FISE AUIL
Daniela PASSIONE - Responsabile Affari Istituzionali, FISE AUIL
Anastasia SCALOTI - Affari Istituzionali, FISE AUIL
Caterina VAIUSO - Centro Studi, FISE AUIL

Immagine coordinata ed editing

FISE, Ufficio Immagine Coordinata

Progetto grafico

Studio Giano - Roma

Finito di stampare marzo 2008

FISE AUIL ringrazia
per la collaborazione



● Premessa

Gian Paolo Patta - Sottosegretario Ministero della Salute

Caro Lettore,

la sicurezza sui luoghi di lavoro, oggi più che mai, è al centro di un dibattito politico-istituzionale che registra un'ampia convergenza di consensi.

È un dibattito che, a partire dal diritto ad un lavoro sicuro, punta a restituire alla persona un ruolo centrale e ad un Paese moderno, come l'Italia, l'orgoglio di poter elevare il confronto con gli altri Paesi europei.

Il Ministero della Salute, al fine di contribuire all'avviamento di un processo culturale in cui nuovi paradigmi prevalgano definitivamente su concetti e comportamenti stereotipati, ha inteso individuare e valutare in modo approfondito e deciso gli ostacoli che non consentono l'integrale applicazione degli interventi di tutela della salute e prevenzione del rischio durante il lavoro, nonché evidenziare l'impatto economico ed il danno ambientale derivanti dall'applicazione sui luoghi di lavoro di pratiche errate.

In particolare, in questa occasione, ci si è concentrati sugli indumenti di protezione individuale e sui rischi causati da una non idonea gestione del processo di manutenzione atto a garantire nel tempo le caratteristiche e i requisiti normativi e tecnici necessari per la protezione dei lavoratori.

Di qui, l'istituzione presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria di un Tavolo tecnico che, con il contributo delle parti sociali, di esperti e di fonti in materia di ricerca tecnica e scientifica, ha lavorato alla realizzazione delle "Linee Operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale DPI".

Il presente lavoro è, per l'importanza e la validità degli argomenti in esso contenuti, un efficace esempio di concertazione su temi da cui, a mio avviso, non si può prescindere se si vuole assumere l'obbligo morale e il dovere civile e sociale che ogni operatore, sia esso politico e/o economico, ha nei confronti della collettività.

Con i miei cordiali saluti.

Gian Paolo Patta


● Introduzione

Ogni anno in Italia si verificano circa 1 milione di infortuni sul lavoro, di cui 1.300 con esito fatale. Da un punto di vista geografico, gli infortuni risultano accentrati soprattutto al Nord (più del 60%), ma la loro distribuzione sembrerebbe influenzata dalle dimensioni demografiche e occupazionali delle diverse aree geografiche del Paese.

Nel 2006 le regioni con il maggior numero di denunce continuano a essere la Lombardia con 157.968 casi (17% del totale nazionale), l'Emilia Romagna con 133.232 (14,4%) e il Veneto con 113.423 casi (12,2%). Il totale nazionale ammonta a 927.998 di cui il 91% nel settore dell'industria e servizi (836.366 casi)¹.

Registando una flessione dell'1,3% (12mila casi in meno rispetto all'anno precedente), i dati confermano il trend decrescente in atto da molti anni e consolidano la favorevole posizione dell'Italia in termini di tassi di incidenza standardizzati rispetto alla media europea.

L'Italia presenta, infatti, valori complessivamente inferiori rispetto ai Paesi assimilabili al nostro per cultura, economia e welfare come la Spagna, il Lussemburgo, la Francia, il Portogallo, la Germania e il Belgio, ma è ancora lontana dagli obiettivi raggiunti da Paesi europei più "virtuosi" quali i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito che registrano un indice di infortuni notevolmente al di sotto della media europea.

"La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" rappresentano, quindi, un importante indicatore che certifica il grado di avanzamento, civile, sociale, economico e morale di un Paese.

Sicuramente dei passi in avanti, in tal senso, sono stati compiuti. Il progresso delle tecniche, l'evoluzione normativa e l'introduzione di nuovi modelli informativi e formativi hanno svolto un ruolo determinante nei processi di sensibilizzazione dell'utenza interessata, ma ancora non abbastanza incisivo da entrare a far parte del patrimonio condiviso di valori sociali e individuali.

Questo impone una riflessione che porti tutti i soggetti coinvolti a un impegno che superi gli aspetti tecnici e miri a sviluppare nella sua accezione più alta la "cultura della Sicurezza". È nella società, nelle famiglie, nella scuola, nelle Università, nelle sedi istituzionali, nelle rappresentanze sociali prima che nei luoghi di lavoro, che deve essere alta e profonda la consapevolezza che la tutela della sicurezza propria e altrui è un dovere sociale, prima ancora che un diritto.

¹INAIL "Rapporto Annuale 2006" - luglio 2007.



Capitolo 1

La cultura della
Sicurezza

1.1. Macro - obiettivi

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro è il risultato, oltre che di interventi normativi e di accordi tra le parti sociali, anche di un processo culturale che considera il diritto al lavoro e la dignità dei lavoratori tra i valori fondamentali del patto di solidarietà. L'esigenza è quella di promuovere iniziative di sensibilizzazione verso nuovi paradigmi culturali che prevalgano su concetti e comportamenti stereotipati.

Gli infortuni e le malattie professionali, oltre a comportare causa di sofferenza per chi ne è vittima e per le persone ad esse più vicine, rappresentano per le aziende e la società in generale un costo economico assai rilevante. Gli infortuni sono spesso la conseguenza di una combinazione di condizioni e atti pericolosi e, per la maggior parte delle volte, sono prevedibili e non ineluttabili. Le malattie professionali sono processi morbosi non occasionali contratti a causa di rischi, presenti nell'ambito lavorativo, ripetuti e continui nel tempo anche in maniera diluita; gli agenti responsabili sono moltissimi e, spesso, i lavoratori sono esposti alla loro azione senza alcuna informazione sui rischi a cui vanno incontro.

Ad oggi, la conoscenza di questi fenomeni di salute legati al mondo del lavoro risente della criticità del sistema informativo ad esso dedicato, per cui i dati a disposizione rappresentano la punta emergente di un

iceberg di dimensioni complessivamente non note ed eliminarne le cause rappresenta, oltre che un obbligo morale ed un dovere civile e sociale, anche un preciso impegno per il sano sviluppo di un Paese.

Secondo i dati Inail, ogni anno in Italia si verificano circa 26.000 casi² di patologia professionale e correlata al lavoro. Tra questi continuano ad avere particolare rilievo le malattie dell'apparato respiratorio e quelle cutanee che spesso potrebbero essere evitate attuando una corretta informazione delle maestranze e, ove non sia possibile l'abbattimento del rischio, utilizzando i dispositivi di protezione collettiva e individuale. Dato che i DPI sono "l'ultima spiaggia" per la tutela dell'integrità del lavoratore, il loro corretto impiego e la corretta manutenzione sono indispensabili a garantire un elevato livello di protezione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Partendo da questi presupposti il Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute ha dato vita ad un Tavolo tecnico interistituzionale sul "Lavaggio degli abiti da lavoro DPI" proprio con lo scopo di individuare e rimuovere gli ostacoli che non consentono l'integrale applicazione degli interventi di tutela della salute e prevenzione del rischio durante il lavoro, nonché di proporre metodologie di gestione facilmente applicabili nei vari ambiti lavorativi.

1.2. La Sicurezza dell'utente

Il dispositivo di protezione individuale per garantire la sua efficacia di protezione deve possedere dei requisiti normativi e tecnici adeguati ai danni da prevenire. Tali caratteristiche devono essere presenti lungo tutto il periodo di utilizzo da parte del lavoratore stesso.

La sicurezza dell'utente è perseguita anche attraverso la convalidazione del processo di ripristino igienico, la manutenzione e il controllo degli indumenti da lavoro DPI.

La convalida deve essere eseguita da un organismo notificato³ e deve riguardare tutte le fasi del processo di lavorazione.

In particolare, esso dovrà verificare:

- che il processo di lavaggio adottato determini, per gli indumenti da lavoro in questione (DPI), una riduzione del livello di biocontaminazione entro i limiti previsti dalla normativa specifica (EN 14065 - cfr. al riguardo le Linee Guida FISE AUIL);

² Bollettino "DATI INAIL" n. 12 - dicembre 2006.

³ L'Unione Europea attraverso le sue direttive del cd. "Nuovo Approccio", una tecnica legislativa usata nel campo della libera circolazione di beni e servizi, intende promuovere una politica di "qualità" dei sistemi, dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, in tutti gli Stati Membri. Negli allegati a ciascuna direttiva "Nuovo Approccio" sono specificati i requisiti che gli organismi notificati devono possedere. La conformità alle norme corrispondenti della serie EN 45000 da parte degli organismi notificati costituisce una presunzione di conformità ai requisiti di detti allegati, ma non è di per sé sufficiente. Occorre anche dimostrare la competenza tecnica nel campo di applicazione delle direttive, ricorrendo ad idonei meccanismi di accreditamento. Ricordiamo che nel nostro Paese l'avvenuto accreditamento da parte del SINAL (per i laboratori di prova) e da parte del SINCERT (per gli organismi di certificazione) costituisce garanzia di competenza tecnica e di conformità alle prescrizioni delle norme europee EN 45000.

- che il processo di lavaggio e le successive procedure di finissaggio e manutenzione adottate determinino, per gli indumenti da lavoro in questione (DPI), un mantenimento delle caratteristiche tecniche che conferiscono allo stesso i requisiti di DPI, previsti dalle normative specifiche (quali, EN 471, EN 470, EN 571, EN 1149, EN 13034-6, EN 342);
- che le procedure adottate per il controllo strumentale sistematico dei parametri che conferiscono agli indumenti da lavoro in questione i requisiti di DPI previsti dalle normative specifiche (di cui sopra), siano eseguiti in maniera riproducibile ed attraverso apparecchiature regolarmente tarate e mantenute.

La convalida deve prevedere sia la valutazione di tutte le procedure e istruzioni inerenti al processo, sia l'audit (verifica) presso il sito/impianto di produzione, mirata a valutare "sul campo" le modalità di applicazione e la reale corrispondenza, riguardo a quanto definito dal punto di vista documentale.

La convalida deve prevedere, da parte dell'organismo notificato, il rilascio di un'opportuna certificazione della procedura e una sorveglianza periodica del sistema che abbia una frequenza almeno annuale.

La convalida può prevedere, da parte dell'organismo notificato, anche l'esecuzione di misurazioni puntuali; in tale caso queste misurazioni dovranno essere affidate ad un laboratorio accreditato.

1.3. La Sicurezza della collettività

I DPI hanno lo scopo di proteggere l'utilizzatore da uno o più eventi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute. Nel primo caso sono definiti antinfortunistici e proteggono da eventi accidentali dovuti a cause meccaniche, termiche, elettriche o dall'esposizione a sostanze chimiche aggressive; nel secondo caso sono concepiti per salvaguardare la salute dell'operatore dagli effetti dannosi conseguenti all'esposizione continuativa ad inquinanti ambientali di natura chimica (nello stato di polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori), di natura fisica (rumore, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, fattori microclimatici) e di natura biologica (virus, batteri, spore, funghi, lieviti, muffe, pollini, derivati vegetali e animali). Pertanto, l'adozione di buone pratiche per la gestione dei DPI è la premessa per prevenire contaminazioni crociate, l'insorgenza e il diffondersi di patologie causate da attività di pulizia non adeguate.

In tal senso, è di fondamentale importanza che il ciclo di lavaggio, attraverso la combinazione di corretti trattamenti fisici e chimici, garantisca, oltre che la permanenza delle caratteristiche di protezione, l'abbattimento delle probabilità di permanenza degli agenti chimici e fisici sopra evidenziati, nonché di sopravvivenza di eventuali microrganismi patogeni presenti sui dispositivi.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo di indumenti DPI per

la protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni, è auspicabile la scelta di DPI del tipo "usa e getta" da distruggere dopo l'uso e l'eliminazione di quelli non "usa e getta" a seguito di una eventuale contaminazione.

Scopo del trattamento di lavaggio e disinfezione deve essere quello di decontaminare i DPI e di proteggerli dalla ricontaminazione fino a quando non ritornano sotto la responsabilità dell'utente.

Per ottenere questi risultati sono necessari l'idoneità e il buon funzionamento degli impianti di trattamento, nonché un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione dei processi produttivi.

In particolare, sul versante del controllo della contaminazione microbiologica, il Ministero della Salute ha inteso fare riferimento al metodo di prevenzione indicato dalle norme europee 14065:2004 e 14698-1:2004 che stabiliscono i requisiti su come sviluppare un'analisi del rischio e ottenere un sistema di controllo idoneo per il conseguimento del Certificato RABC (Sistema di Analisi e Controllo della Biocontaminazione), nell'ambito delle lavanderie industriali. Questo metodo si basa su misure di prevenzione, anziché richiamarsi a procedimenti d'ispezione sul prodotto finale, e mira al raggiungimento di una qualità microbiologica predefinita (cfr. le Linee Guida FISE AUIL).

Un'indagine⁴ effettuata nel 2001 dalle competenti strutture sanitarie sugli indumenti degli operatori addetti alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti solidi urbani, ad esempio, ha evidenziato che questi abiti da lavoro sono ricettacolo di microrganismi potenzialmente patogeni ad alta concentrazione e non sono, quindi, trattabili né in ambito domestico né nelle normali lavanderie, a causa dei cicli di lavaggio a temperature non corrette o per tempi applicati non sufficienti.

1.4. I Benefici ecologici

Ai problemi relativi all'efficacia del lavaggio domestico dei DPI, si aggiungono quelli relativi alla sua efficienza in termini di impatto ambientale tenuto conto che, con il trattamento casalingo, sono smaltite in acquedotto enormi quantità di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, mentre in ambito industriale le acque di scarico sono opportunamente pretrattate.

Studi recenti realizzati in Europa con il metodo del Life Cycle Assessment (LCA), che tiene conto dei risvolti ambientali di tutte le attività connesse a un ciclo di produzione e consumo, mostrano che i principali indicatori di impatto ambientale sono inferiori se i trattamenti sono realizzati in ambiente industriale (Tab. 1). Essi dimostrano che in ambito domestico il consumo di energia è circa doppio e quello di acqua più che triplo. Il maggior consumo energetico implica anche un aumento delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx) e di anidride carbonica (CO₂) che si ritiene che aggravino le condizioni dei malati di asma e che siano tra le cause delle piogge acide; in particolare le emissioni di CO₂ sarebbero tra i principali responsabili del cosiddetto Global Warming. Altri studi mostrano un maggiore impatto dei lavaggi domestici sul fenomeno della eutrofizzazione delle acque. Si consideri, inoltre, che questi studi non tengono conto del più stretto controllo cui sono generalmente sottoposti i processi di depurazione delle acque industriali rispetto a quelle domestiche.

La pratica di lavare gli indumenti da lavoro (DPI) nelle normali lavatrici domestiche è, peraltro, vietata dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in quanto può ridurre o vanificare la capacità protettiva degli indumenti di protezione esponendo, in alcuni casi, a un rischio potenziale anche le famiglie dei lavoratori. Ciò potrebbe determinare, su più ampia scala, a causa delle possibili contaminazioni crociate cui si accennava prima, effetti dannosi e pericolosi per l'intera collettività.

Le differenze riportate nella Tab. 1 si attenuano solo leggermente se si considera anche il maggior consumo di energia e le emissioni derivanti dal trasporto degli indumenti connesso al trattamento industriale. Si ampliano invece ulteriormente a favore del trattamento industriale se si considera la maggiore variabilità dei trattamenti domestici derivanti da inefficienze degli elettrodomestici, dall'utilizzo di temperature di lavaggio superiori agli standard e da lavaggi a carico non ottimale.

Il volume dei lavaggi di indumenti da lavoro, di cui una quota significativa è rappresentata da dispositivi di protezione, è molto elevato, tale da determinare un impatto rilevante sull'ambiente. In Italia, la quota di lavaggi effettuati in ambiente casalingo supera attualmente il 95% del totale, che ammonta, secondo stime preliminari, a oltre 800 milioni di kg di indumenti trattati ogni anno di cui circa il 5% è costituito da DPI⁵. Ne consegue che la corretta gestione degli indumenti da lavoro DPI, oltre a perseguire l'importante obiettivo di protezione del lavoratore, consegue altrettanto importanti obiettivi di tutela della collettività, in termini ambientali ed economici.

Grazie alle moderne tecnologie applicate ai sistemi industriali di lavanderia, si realizzano consistenti risparmi idrici ed energetici rispetto ai normali lavaggi domestici, fino all'80% per chilo di indumenti da lavoro lavati.

⁴ A cura dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro. L'indagine è disponibile sul sito web: www.ispesl.it/Profili di rischio, alla voce "Rifiuti solidi urbani (raccolta)".

⁵ Elaborazioni Hermes Lab su dati rilevati attraverso interviste per il progetto di ricerca commissionato dall'EBU Ente Bilaterale Lavanderie Industriali. Data prevista di ultimazione: giugno 2008.

Tab. 1 - Impatto ambientale del lavaggio casalingo ed industriale degli indumenti da lavoro

| INDICATORI CONSIDERATI | UNITÀ DI MISURA | VALORI PER KG TRATTATO IN MODO | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| | | Industriale | Casalingo | |
| Consumo di energia | Mj | 18 | 37 | +106% |
| Consumo di acqua | l | 18 | 63 | +250% |
| Emissione di CO ₂ | Kg | 1.1 | 1.6 | +45% |
| Emissione di NOx | g | 2.2 | 3.5 | +59% |

Fonte: Öko-Institut e.V., "Simplified Life Cycle Assessment, Home washing and industrial washing of blue workwear", E.T.S.A. (European Textile Services Association) - aprile 1999.

Saper gestire coerentemente sistemi di sicurezza e di prevenzione consente, nel tempo, di ottenere importanti

risparmi sui costi e riduzione di rischi per l'intera collettività.

1.5. Le "Linee Operative"

"È stato istituito presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria un gruppo di lavoro con il compito di elaborare idonee linee guida per la prevenzione degli specifici rischi derivanti da non idonea manutenzione e lavaggio degli indumenti DPI, al fine di garantirne nel tempo i requisiti tecnici di protezione per i lavoratori" (art. 1, Decreto dirigenziale Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 5 febbraio 2007, in allegato).

Il Tavolo interistituzionale di cui sopra - composto dal Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dall'Associazione Unitaria Industrie di Lavanderia (AUILL) e dalle OO.SS. Femca Cisl, Filtea Cgil e Uiltra Uil - ha, pertanto, elaborato un documento che illustra le "Linee Operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale (Indumenti DPI)", allegato al presente Opuscolo.

L'articolo 43 comma 4 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il datore di lavoro debba assicurare l'efficienza e le condizioni igieniche dei DPI, ossia il mantenimento delle caratteristiche che li rendono necessari, sulla base dei requisiti previsti dalle specifiche norme UNI EN.

Tali caratteristiche possono essere l'impermeabilità, l'assenza di carica batterica o di agenti chimici, la visibilità, etc.

Pertanto la normativa vigente pone in carico al datore di lavoro di provvedere periodicamente allo scopo, effettuando la pulizia sia all'interno dell'azienda, sia affidandosi ad imprese esterne; nel primo caso, il datore di lavoro per il processo di manutenzione e pulizia dei DPI dovrà far adottare agli addetti idonee misure di prevenzione e protezione per evitare i rischi derivanti dalla manipolazione di DPI contaminati durante l'attività lavorativa; nel secondo caso, vale a dire l'affidamento a ditta esterna, il datore di lavoro dovrà assicurarsi che quest'ultima abbia i necessari requisiti tecnico-professionali, che il trasferimento alla stessa sia effettuato senza rischi per gli addetti e per la popolazione e che la ditta sia informata dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti.

Ulteriori cautele sono disposte sempre dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Tali normative risultano, peraltro, chiarite dalla dettagliata circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 34 del 29 aprile 1999.

Le "Linee Operative" sono, pertanto, indirizzate:

- ai Datori di Lavoro che hanno l'obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza i DPI;
- ai Lavoratori che hanno il dovere di utilizzare in modo corretto i DPI;
- agli Organi di Controllo preposti alla vigilanza sull'applicazione delle vigenti norme.

Capitolo 2

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (art. 40 D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).

I dispositivi di protezione ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e devono essere usati con cura e in modo appropriato dai lavoratori, dato che rappresentano l'ultimo baluardo protettivo rispetto al rischio residuale, dopo l'applicazione dei sistemi di protezione collettiva.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali o per tutelare l'operatore dall'azione nociva di agenti dannosi presenti nell'attività lavorativa.

I dispositivi di protezione individuale devono:

- essere conformi alle norme previste nel D.Lgs 4 dicembre 1992 n. 475;
- possedere le certificazioni previste e la marcatura CE;
- essere accompagnati da chiare istruzioni di impiego in lingua italiana;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli può essere necessario l'uso di DPI multifunzione o l'uso simultaneo di più DPI; in tal caso devono risultare tra loro compatibili e tali da mantenere la propria efficacia.



Capitolo 3

Indumenti da lavoro
DPI: il processo di
mantenimento in stato
di efficienza

Gli indumenti DPI, non solo devono garantire la funzione di protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità, nei termini prestabiliti, per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Infatti, se i dispositivi non sono adeguatamente mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso processi controllati, rischiano di minare, piuttosto che proteggere, la salute del lavoratore.

Il processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento DPI riutilizzabile consiste in una serie di attività periodiche riconducibili al ripristino igienico, al controllo funzionale, alla relativa manutenzione, ivi compreso, se previsto dal fabbricante, il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche del DPI.

Il ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI va effettuato attraverso due distinte operazioni sequenziali: il lavaggio e il finissaggio. Anche quando tali attività sono eseguite secondo le prescrizioni del fabbricante, o comunque in forma controllata, occorre assicurarsi che, al termine di ogni ciclo, gli indumenti DPI abbiano conservato le caratteristiche tecniche che conferiscono loro i requisiti di DPI previsti dalle normative specifiche (quali ad esempio EN 471, EN 470, EN 571, EN 1149, EN 13034-6, EN 340, EN 342, EN 369, EN 466, EN 467, EN 14126).

Si consideri, ad esempio, che l'intensità d'uso e l'esposizione ad agenti chimici e biologici sono fattori determinanti nella valutazione della periodicità con cui effettuare le operazioni di ripristino dei DPI o, se necessario, di sostituzione, proprio al fine di massimizzarne l'efficacia protettiva.

Al riguardo per alcune specifiche tipologie di rischio, come il sopra menzionato rischio da agenti chimici e biologici, è importante che nell'estensione della certificazione CE di Tipo, l'Organismo Notificato metta in evidenza qual è il numero dei cicli di lavaggio a cui l'indumento protettivo può essere sottoposto conservando le caratteristiche tecniche di protezione che consentono la

classificazione di DPI nella propria categoria di appartenenza, ai sensi della vigente legislazione, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento indicate nella stessa certificazione.

Un adeguato processo di mantenimento in stato di efficienza dei DPI, utilizzato nelle industrie di lavanderia, è ben evidenziato nello schema di flusso di cui alla Fig. 1 le cui fasi operative sono di seguito definite dal punto di vista tecnico:

- a. il lavaggio determina la detersione e la disinfezione degli indumenti da lavoro DPI. Le modalità di detersione e disinfezione, laddove non sono state esplicitamente indicate nella documentazione tecnica messa a disposizione dal fabbricante, devono essere scelte in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco e decontaminare dal punto di vista microbiologico il capo, senza incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI. In un'ottica di controllo della biocontaminazione, l'intero processo di lavorazione, quando applicabile alla tipologia di DPI, dovrà essere eseguito in conformità alla norma UNI EN 14065:2004 (cfr. Linee Guida FISE AUIL);
- b. il finissaggio consiste, nel caso di DPI, utilizzati come indumenti da lavoro, nell'essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell'acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto. Anche in tal caso, l'operazione non deve incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI;
- c. la verifica delle caratteristiche tecniche è di due tipi: strumentale e visiva.


Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI.

Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico.

Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI;

- d. la manutenzione e il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI sono effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante. Al termine di un intervento di questo genere è sempre necessario ripetere la verifica delle caratteristiche tecniche dei DPI, secondo le modalità riportate al precedente punto "c";
- e. lo scarto dell'indumento DPI è effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica "non favorevole"); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;
- f. a fronte di un esito della verifica "favorevole", il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell'indumento DPI all'utilizzatore.
Una corretta modalità di confezionamento e l'impiego di un involucro adeguato garantiscono l'incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ricontaminazione.

Fig. 1 - Processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento da lavoro DPI.



La presenza di rischi di ricontaminazione giustifica la necessità di un processo di manutenzione con step lavorativi strettamente collegati fra loro e fortemente monitorato nei punti critici. In tal senso, assume grande importanza anche la rintracciabilità dei DPI. Il soggetto che effettua il ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI dovrà essere in grado, per

ciascun capo, di registrare e dimostrare in ogni momento, il numero dei cicli che lo stesso ha subito. Tale numero, in ogni caso, non deve eccedere quello massimo indicato dal fabbricante, il quale nel caso degli indumenti classificati come DPI di terza categoria dovrà evidenziare il numero riportato nella certificazione CE di Tipo.



Capitolo 4

Obblighi e
responsabilità

4.1. Datore di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, la tecnica e l'esperienza, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.). Il Decreto Legislativo n. 626/94, e s.m.i., richiama ed esplicita tale principio prevedendo, in capo al datore di lavoro, l'osservanza delle misure di tutela dei lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare, il datore di lavoro, oltre a dover fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione, deve assicurare, per quelli riutilizzabili, la regolare manutenzione in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

Il controllo della potenziale contaminazione di un indumento DPI all'interno dell'azienda è un'ulteriore responsabilità del datore di lavoro. È, pertanto, suo obbligo anche verificare che i processi di pulizia dei dispositivi di protezione individuale non inficino le caratteristiche tecniche di protezione dai rischi.

È in tal senso fondamentale che il datore di lavoro si assicuri che la pulizia e il mantenimento dell'efficacia dei dispositivi di protezione

individuale avvenga attraverso processi certificati (es., rispetto alla possibile contaminazione da agenti biologici, in conformità agli standard igienici previsti dalle Linee Guida FISE AUIL⁶ di recepimento della normativa UNI EN 14065:2004 sul sistema di controllo della biocontaminazione).

Nelle "Linee Operative per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale DPI", allegate al presente opuscolo, si propone una "Check list" di supporto alla verifica in azienda delle fasi di gestione e pulizia degli indumenti DPI.

È bene comunque ricordare che il datore di lavoro:

- è l'unico responsabile della pulizia dei DPI;
- per la pulizia deve seguire le istruzioni del fabbricante;
- se delega un terzo (incaricato dell'Azienda o organizzazione esterna) deve comunque accertarsi che il lavaggio venga effettuato secondo le istruzioni del fabbricante;
- su richiesta dell'organo di vigilanza, deve dimostrare il protocollo applicato;
- non è esentato dalla responsabilità neppure con la dichiarazione di terzi.

4.2. Lavoratori

- Non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per l'incolumità personale;
- devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, nonché utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ricevuta e all'addestramento eventualmente organizzato;
- devono avere cura dei DPI messi a loro disposizione e non devono apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- devono seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo;
- devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione;
- devono utilizzare i DPI, messi a loro disposizione, esclusivamente per gli usi previsti.

⁶ AUIL è l'Associazione Unitaria di categoria che rappresenta in Italia le industrie di lavanderia e di sterilizzazione del tessile e dello strumentario chirurgico.

Capitolo 5

Attività di vigilanza

Pur essendo la normativa completa, chiara e articolata, spesso la verifica della corretta gestione dei DPI da parte del datore di lavoro è insufficiente.

Alla luce di quanto finora esposto e considerata la carenza di informazioni funzionali al sistema della vigilanza in generale, sarebbe auspicabile che le ASL intensificassero la propria attività di controllo, estendendola agli aspetti relativi alla corretta gestione degli indumenti di protezione DPI.

La quantità e la qualità delle informazioni raccolte dalle ASL in sede di vigilanza, consentirebbe, nell'ottica di un sistema informativo partecipato e condiviso tra istituzioni e parti sociali, di far emergere con sempre maggiore precisione l'entità dei fenomeni infortunistici, di estendere il più possibile le forme di tutela e di attivare le opportune azioni di contrasto.



Capitolo 6

Leggi e
orientamenti
giurisprudenziali
in materia di DPI

6.1. Norme generali

- **Art. 32 Costituzione "Diritto alla salute"**
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".
- **Art. 2087 Codice Civile**
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

6.2. Norme speciali

- **Artt. 4 e 5 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303**
"Norme generali per l'igiene del lavoro"
- **Artt. 379 e ss. D.P.R. 27 marzo 1955 n. 547**
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
È obbligo dei datori di lavoro fornire ai lavoratori "idonei indumenti di protezione", resistenti e appropriati ai rischi inerenti alle operazioni eseguite.
È obbligo del datore di lavoro controllarne la costante idoneità.
- **D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475**
"Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"
- **D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626**
Titolo IV - "Uso dei dispositivi di protezione individuale"
Art. 40 - Definizioni
 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore..." Omissis...
- **Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro**
 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dalla legge.
 4. Il datore di lavoro:
 - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Omissis...
- **Art. 44 - Obblighi dei lavoratori**
I lavoratori:
 - utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute;
 - hanno cura dei DPI messi loro a disposizione;
 - non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
 - al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
 - segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI.

- **Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 34 del 29 aprile 1999**

Gli indumenti di lavoro possono assolvere a varie funzioni:

- A) elemento distintivo di appartenenza aziendale (uniforme, divisa);
- B) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
- C) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

Solo gli indumenti sub C) sono DPI.

- **Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 maggio 2001**

"Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)"

6.3. Orientamenti giurisprudenziali

Cassazione 5 novembre 1998, n. 11139

"L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del D.P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni".

"Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo di protezione".

La giurisprudenza successiva di merito e di legittimità si è uniformata a questo principio.

L'obbligo riguarda soltanto i DPI in quanto finalizzati alla protezione della salute/sicurezza del lavoratore che li indossa.

Capitolo 7

Riflessioni su altri fattori di rischio: indumenti da lavoro non DPI

Una considerazione di principio si ritiene doverosa: abbiamo identificato come sia importante mantenere l'efficacia protettiva degli indumenti DPI per tutta la loro vita operativa e non solo al momento della loro assegnazione all'operatore.

● Come comportarsi rispetto ai normali abiti da lavoro?

I normali abiti da lavoro non sono scelti in funzione di rischi specifici e misurabili, tuttavia, se non hanno meramente una funzione di immagine (divise), sicuramente hanno una qualche funzione protettiva generica.

Residui di lavorazione, polvere, microscorie potrebbero accompagnare l'abito per un periodo di tempo indeterminato, finendo probabilmente nelle lavatrici domestiche e creando, così, situazioni di contatto, accumulo o contaminazione crociata indesiderabili. Da qui l'importanza dell'attenta e mirata

valutazione di tutti i rischi da parte dei datori di lavoro che sono obbligati dalla normativa vigente alla tutela della sicurezza e della salute del singolo lavoratore, ma non sono esentati dal rispetto delle norme per la salvaguardia di terzi e dell'ambiente.

Sarebbe opportuno, un comportamento di tipo precauzionale realizzabile attraverso una capillare informazione, in relazione ai possibili danni ambientali e alla salute di terzi derivanti dal trattamento in ambito domestico degli indumenti indossati in azienda.

● Conclusioni

Antonio Montagnino - Sottosegretario Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Esprimo grande apprezzamento per l'iniziativa proposta da FISE AUIL che contribuisce a creare una diffusa cultura della sicurezza. Il tema degli incidenti sul lavoro, sempre prepotentemente alla ribalta, favorisce il confronto e sollecita le responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali.

Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha rappresentato per il Governo una priorità e con il Testo Unico è stato ottenuto un risultato di grande importanza che si aspettava da trent'anni. È un provvedimento che riordina e innova la normativa esistente in materia, creando efficaci strumenti di prevenzione e di tutela dei lavoratori, ma anche misure di semplificazione degli adempimenti per le imprese, aiutando soprattutto le piccole aziende a mettersi in regola e premiando quelle virtuose.

Ritengo importante, proprio a conclusione di questa iniziativa dedicata all'organizzazione aziendale della pulizia e alla manutenzione degli indumenti da lavoro DPI, ribadire che l'elemento cardine di tutto il sistema in materia di sicurezza sul lavoro è proprio la prevenzione. Senza di essa rischiano infatti di essere inutili i controlli e superflue le sanzioni, perché solo la prevenzione consente di ridurre a monte i rischi e quindi le possibilità di infortuni e incidenti mortali.

È importante, perché vi sia "lavoro sicuro", evitare anche da parte del lavoratore indecisioni e pratiche errate di manutenzione di quegli strumenti che hanno lo specifico compito di impedire il verificarsi di incidenti o quantomeno di limitarne i danni. Non deve sfuggire a questo proposito neppure il valore aggiunto della tutela ambientale: un indumento di protezione individuale DPI che sia lavato tra le mura domestiche, infatti, può creare danni per le acque che ricevono gli scarichi. Un danno che, è evidente, riguarderebbe tutta la collettività.

Ritengo che questa pubblicazione sia un importante contributo in termini di prevenzione. Anche un opuscolo può essere un importante tassello di un progetto più ampio: fare in modo che il "lavoro sicuro" rappresenti la regola.

L'intento dell'attività svolta in questi due anni dal Ministero del Lavoro è stato quello di restituire al lavoro la dignità, la qualità e la sicurezza che la nostra Carta Costituzionale gli riconosce.

A questo è stato finalizzato il mio impegno di Sottosegretario e credo che siamo riusciti a consegnare al Paese provvedimenti che rendono il mondo del lavoro più moderno, ma che contemporaneamente offrono maggiori tutele alle fasce più deboli.

Abbiamo condotto sulla sicurezza una battaglia di civiltà, con la convinzione che in un Paese moderno non sia ammissibile ammalarsi o morire di lavoro.


Antonio Montagnino



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'Art. 40 D. Lgs. n. 626/94 "Uso dei dispositivi di protezione individuale", che individua quale dispositivo di protezione individuale (DPI) "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi specifici suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo";

VISTO l'Art. 43 D. Lgs. n. 626/94 relativo all'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dalla legge nonché a mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

VISTO l'Art. 44 D. Lgs. n. 626/94 relativo agli obblighi dei lavoratori per il corretto utilizzo e la cura dei DPI;

CONSIDERATA l'esigenza di approfondire sotto il profilo della salute e sicurezza dei lavoratori le tematiche relative al lavaggio degli indumenti DPI, per gli aspetti legati alla possibile contaminazione, perdita delle caratteristiche tecniche e inquinamento ambientale connessi al lavaggio degli stessi;

RAVVISATA a tal fine l'opportunità dell'emanazione di specifiche linee guida per la corretta manutenzione e il lavaggio degli indumenti utilizzati come dispositivi di protezione individuale;

DECRETA

ART. 1

E' istituito presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria un gruppo di lavoro con il compito di elaborare idonee linee guida per la prevenzione degli specifici rischi derivanti da non idonea manutenzione e lavaggio degli indumenti DPI, al fine di garantirne nel tempo i requisiti tecnici di protezione per i lavoratori;

ART. 2

Il Gruppo tecnico dura in carica un anno dalla data della prima riunione.

ART. 3

Il Gruppo di lavoro è così di seguito composto:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Mariano ALESSI | Ministero della Salute; |
| • Arcadio ALFIERI | FISE AUIL; |
| • Tiziana Paola BACCOLO | ISPESL; |
| • Stefano CARRACINO | FISE AUIL |
| • Patrizia FERRI | FISE AUIL |
| • Monica GHERARDI | ISPESL; |
| • Laura MIGLIETTA | Ministero del Lavoro; |
| • Daniela PASSIONE | FISE AUIL; |
| • Marco RICCHETTI | FILTEA CGIL; |
| • Stefano RUVOLO | FEMCA CISL; |
| • Raffaele SACCA' | UILTA UIL. |

ART. 4

Il gruppo è coordinato dal Dott. Giancarlo MARANO, direttore dell'Ufficio II, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

ART. 5


Le funzioni di segreteria del "Gruppo di lavoro" sono svolte dal Sig. Giuseppe Cipolletta, in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

ART. 6

Per il funzionamento dell'attività del Gruppo tecnico di lavoro non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. Le spese di missione sono a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Roma, 8 FEB. 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Francesca Fratello





*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Igiene e sicurezza del Lavoro

DIV VII

Prot. N° 20851/RLA.5

Roma, 29 APR. 1999
circolare n. 34/99

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro

Alle Regioni – Assessorati alla Sanità

Alle OO.SS. dei datori di lavoro

Alle OO.SS. dei lavoratori

e, p.c.

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Al Ministero della Sanità

Al Ministero dell'Industria

Al Ministero dell'Interno

Al Dipartimento della Funzione Pubblica e Affari Regionali

Al Ministero della Difesa

Al Ministero dei Trasporti

OGGETTO: Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

Considerati alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul complesso della pertinente legislazione prevenzionistica, ai fini della sua corretta e puntuale applicazione.

Gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:

- A) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
- B) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della attività lavorativa ;
- C) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art.40 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 . Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.

L'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo, delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali D.P.I., efficienza che un errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di contaminazione esterna.

Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art.4 comma 5, lett. n del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità.

Ovviamente l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico della pulizia degli indumenti.

Si evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica dettata dagli art. 14 comma 2 e 28 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui l'agente contaminante sia il piombo o l'amianto. Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché gli indumenti di protezione siano riposti al luogo separato da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente all'attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.

IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO DELEGATO
Claudio CARON

